

DELIBERAZIONE 10 APRILE 2014
167/2014/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 10 aprile 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

FATTO:

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti dei predetti esercenti, tra cui Aurino Energia S.r.l., procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, citato. In particolare, ad Aurino Energia S.r.l. è stata contestata, al 31 dicembre 2009, l'inosservanza in misura superiore al 50% della soglia (100%) prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.
3. Con nota 23 maggio 2013 (prot. Autorità n. 0019014), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
4. Con nota 11 marzo 2014 (prot. Autorità n. 7235), la società ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto adempimento, al 10 agosto 2011, dell'obbligo di installazione disatteso.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
6. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
7. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con

misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40, del TIT 2008-2011 prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di Aurino Energia S.r.l., in misura superiore al 50% della soglia (100%) di installazione dei misuratori elettronici prevista per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55kW.
 9. In particolare è emersa una percentuale di inadempienza (oltre il 50% della percentuale di punti di prelievo da installare al 31 dicembre 2009) pari al 50% dei misuratori da installare presso i punti di prelievo: in altri termini, non risultava installato alcun misuratore elettronico.
 10. Gli elementi sin qui acquisiti evidenziano pertanto la responsabilità della società per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A, della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.
 11. Non sussiste, invece, la necessità di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio del procedimento VIS 78/11, poiché risulta dalla apposita comunicazione dell' 11 marzo 2014 (prot. Autorità n. 7235) che la società ha adempiuto all'obbligo violato il 10 agosto 2011.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

12. L'articolo 11, della legge 689/81, dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente
13. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.

14. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
15. Quanto al criterio della personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
16. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato dell'anno 2010 è pari a circa euro 70.800

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Aurino Energia S.r.l. del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
2. di irrogare, ad Aurino Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000 (tremila);
3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 78/11;
4. di ordinare, ad Aurino Energia S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Aurino Energia S.r.l., via Cadipietra, n. 109/H, 39030 Valle Aurina/Ahrntal (BZ) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni